Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 11 Ottobre - Dicembre 2002

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1
Quale verità ?

Editoriale
di Luisella de Cataldo

Ruoli e funzioni dello psicologo in ambito peritale. Collaborazioni e contaminazioni 3

di Paolo Capri

Autonomia professionale del consulente e garanzie del contraddittorio
6
di Stefano Mariani

Notizie dall'Associazione 8

Gli esperti per i Soci 8

Convegni e Seminari 8

IL PUNTO SU…

QUALE VERITA'?

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

"Che cos'è la verità?" Chiese Pilato per scherzo, ma non aspettò risposta
Bacone

I lavori contenuti in questa newsletter affrontano il tema, fondamentale ma spesso frainteso, del ruolo dello psicologo nel contesto giudiziario. Per capire un tale ruolo, per tanti aspetti diverso e talvolta inquietante rispetto a quello consueto, potrebbe essere utile fare qualche breve considerazione sul concetto di verità nel contesto giudiziario e in quello terapeutico.

Lo scopo del processo penale è quello di fornire una ricostruzione immediatamente comprensibile, plausibile e coerente del fatto oggetto del giudizio e delle circostanze che lo hanno accompagnato. Tale ricostruzione avviene per mezzo di segni, strumenti linguistici, sintattici e procedurali attraverso i quali una realtà storica - non piu' attingibile- si trasforma in una realtà giudicabile e il sapere tout court diventa 'sapere nelle forme del processo'. In altri termini, il processo è la contesa dialettica sull'esistenza di un fatto passato, non riproducibile sperimentalmente, e sulla sua attribuibilità ad un soggetto. L'accusa formula un'ipotesi e la sostiene con determinati elementi. La difesa contrasta l'ipotesi. Il giudice, quale terzo, 'approva' l'enunciato di una delle parti ritenendolo 'provato'. Nessuna prova può essere così esplicita e completa da poter essere compresa senza innescare in chi la valuta un meccanismo di tipo inferenziale (deduzione, induzione, abduzione). Ciò è reso inevitabile dal fatto che i dati e le prove che si hanno a disposizione in un processo, sono, nella maggior parte dei casi, suscettibili di interpretazioni diverse nel senso che si prestano a diversi tipi di organizzazioni e, quindi, di ricostruzioni dei fatti. Questo abnorme statuto intrinseco dell'azione processuale comporta che una verità in sè - ammesso che esista - si pone come un dato inattingibile e ineffabile e quindi, inutilizzabile. Oggi siamo consapevoli del fatto che la realtà 'si fa'. Le 'realtà oggettive' sono tali solo perché nessuno le ha ancora messe in discussione. Non a caso la nostra epoca ha perso interesse per il vecchio sogno della organizzazione di uno scibile del sapere, mentre guarda con attenzione ai luoghi in cui si evidenziano le procedure di costruzione del sapere e dei nuovi strumenti teorici[1]. E tali strumenti diventano sempre più stipulativi sul piano della forma e sempre più congetturali sul piano del contenuto. Ora che i fatti ci arrivano filtrati attraverso questi nuovi prismi, accettiamo come inevitabile che anche le cose più normali e quotidiane presentino diversi livelli di lettura, diventino sfumate, fluttuanti, *fuzzy,* appunto, nei contorni e nei contenuti. Co-

[1] *de Cataldo Neuburger L., Violenza e apprendimento tra tecno-immaginario e apparizioni immateriali, in de Cataldo Neuburger (a cura di) Mass media, violenza e giustizia spettacolo, Cedam, Padova, 1995*

me ha detto Nietzsche "*La verità è che la verità cambia".* Come scienziato, lo psicologo ricerca la verita' in modo impersonale, obiettivo e scoperto, usa metodi che possono essere replicati da altri e tende a risultati che possono essere interpretati secondo standard predeterminati. La 'verita' per lo psicologo ha solo un valore probabilistico; ipotesi e teorie sono sempre soggette alle revisione imposte dai risultati dei successivi esperimenti. Questo approccio che, in teoria, potrebbe trovare facile collocazione nelle dinamiche processuali, in realtà viene poco praticato perchè lo psicologo tende ad affrontare l'impegno giudiziario non in modo scientifico e quindi aperto al controllo e alla verifica, ma ricorrendo a modalità operative diverse che mal si conciliano con le esigenze del diritto.

La ragione di una collaborazione in genere problematica tra esperto e contesto giudiziario può dipendere da una serie di fattori. Capita che lo psicologo ignori o conosca in maniera insufficiente il funzionamento e le regole del contesto giudiziario. Capita che il suo contributo non sia una tessera che agevolmente trova collocazione nella vicenda giudiziaria, ma un corpo estraneo che si fatica ad utilizzare. Capita che non sia informato o interessato a conoscere le conseguenze giudiziarie che il suo parere può comportare. Capita che affronti il compito che gli viene affidato con un'opinione precostituita che favorisce il ricorso alla tendenza verificazionista e la compressione di quella falsificazionista con le ben note conseguenze che ne derivano per la ricerca della verità processuale. In questi casi, purtroppo molto frequenti, si sforna un prodotto che risponde più all'ideologia di chi lo ha confezionato che non alla specificità della situazione reale. Su questo prodotto figlio delle buone intenzioni verrà poi edificata la decisione giudiziaria, civile o penale che sia; ma è difficile, se non improbabile, che partendo da un errore si arrivi alla verità, sia pure soltanto processuale. Capita infine che il ruolo del consulente si confonda con quello dello psicoterapeuta. A risentire di questa indebita commistione, sanzionata anche dal legislatore è lo stesso concetto di verità che, come è noto, cambia a seconda dei diversi contesti (quotidiano, terapeutico, processuale) di riferimento. Vediamoli brevemente.

Nel contesto quotidiano quando Mario incontra Lucia che gli dice "non mi sento bene", la regola di base è che Mario è libero di prendere o meno le affermazioni di Lucia sul serio, cioè le può assumere indifferentemente come vere o come false.

Il contesto terapeutico è invece governato dal principio della reciproca fiducia tra paziente e terapeuta. Un aspetto della fiducia è di credere a quello che l'altro dice ("da piccolo mia madre mi trascurava") e di considerarlo degno di approfondimento e veritiero, almeno dal punto di vista soggettivo di chi fa la dichiarazione. Che si tratti di un fatto vero è irrilevante; cioè che rileva è l'impatto emotivo ed è su quello che si deve lavorare. Se le parole del paziente si riferiscono d azioni compiute da altri, come esperienze di abuso o di maltrattamento, il terapeuta le può solo accettare per vere e discuterle come tali all'interno della relazione terapeutica. l'assunto di base per il terapeuta è che al paziente si crede, cioè che il paziente dice il vero (soggettivo).

Il contesto giudiziario è governato da parametri di verità diversi. Se Lucia afferma che Mario ha abusato di lei, il tribunale può chiedere a Marco, come esperto, di ascoltare la storia di Lucia e di valutarne contenuto e credibilità. Marco è indipendente sia dalle parti che dal Tribunale. Sarà il Tribunale a pesare le diverse dichiarazioni e ad arrivare ad una decisione che può avere importanti conseguenze sia di ordine materiale che morale. In questo contesto, l'assunto di base è che Lucia deve provare a Marco (e indirettamente al Tribunale) di aver detto la verità.

Ma quando uno stesso evento interessa contemporaneamente contesto terapeutico e contesto giudiziario lo psicoterapeuta che riveste un duplice ruolo si trova a dover assumere atteggiamenti diversi e contraddittori. Se Marco dichiara che quanto Lucia ha affermato è vero, questa sua dichiarazione avrà un valore nel contesto giuridico ben preciso e diverso da quello del contesto terapeutico. Come conclude eloquentemente Hoencamp[2] *"nella mia pratica di supervisore, testimone esperto e membro del comitato etico, spesso accade che un terapeuta commetta l'errore di considerare il concetto di verità usato in terapia uguale a quello usato in altri contesti. Quando si entra nel contesto legale, la verità fa parte dell'iter investigativo che in nessun caso può essere occupato dallo psicoterapeuta."* Lo stesso concetto viene ribadito, in modo ancora più esplicito, da Lagazzi[3] il quale osserva: *"Molti studiosi hanno messo in luce la difficoltà e la limitatezza del ruolo del consulente tecnico che sperimenta una scissione tra la consapevolezza della grave sofferenza dei suoi interlocutori e l'impossibilità di offrire alla stessa una risposta di natura terapeutica, a causa della connotazione valutativa del lavoro peritale. La funzione di chiarificazione della consulenza tecnica, deve essere nettamente distinta da quella di tipo terapeutico, così da prevenire ogni possibile commistione tra le istanze di tipo valutativo e di controllo proprie della logica giudiziale e medico-legale e quelle di tipo terapeutico".*

In altri termini, in questi diversi contesti il concetto di verità fa riferimento a teorie diverse e cioè:

1. *la teoria della coerenza* secondo la quale le cose possono essere considerate vere se sono presentate e organizzate nel rispetto della consistenza interna.
2. *la teoria della corrispondenza,* secondo la quale le cose sono ritenute vere se è possibile trovare riscontri esterni obiettivi. I fatti riferiti vengono controllati e solo se trovano conferma diventano veri.
3. *la teoria pragmatica* secondo la quale la verità può essere considerata semplicemente una metafora, nel senso che le cose sono vere se sono considerate come tali. In sostanza: la verità è quello che penso o che sento tale in questo momento.

Come è facile vedere, le teorie dominanti in terapia sono quella della coerenza e quella pragmatica. Nel contesto legale, prevale, invece, la teoria della corrispondenza. Di solito, le dichiarazioni rese dai testimoni hanno una loro coerenza interna, ma il punto essenziale è la loro possibilità di ottenere una verifica esterna, cioè riscontri obiettivi.

Da qui una serie di avvertimenti:

- fatti che sono considerati 'veri' nel contesto terapeutico non possono essere estrapolati in contesti diversi;
- non esiste prova alcuna (se mai esiste la prova contraria) che lo psicoterapeuta sia in qualche modo meglio equipaggiato degli altri per distinguere la verità dalla fantasia nel senso richiesto dal contesto giudiziario;
- nei casi di pertinenza giudiziaria la 'verità' dei fatti è di esclusiva competenza dell'autorità che procede e in nessun caso può essere delegata ad altre figure professionali.

E' proprio lo stato fluttuante che oggi caratterizza il venerabile concetto di 'verità' ad imporre all'esperto che intervenga nel contesto giudiziario, la massima attenzione ai criteri e ai metodi che utilizza e il

---

[2] *Hoencamp E., Truth in and outside the therapy room: some theoretical and practical considerations, in G.D. Burrows (a cura di) Contemporary International Hypnosis, Wiley, pp.37-43 1995*

[3] *Lagazzi M., La consulenza tecnica in tema di affidamento di minore, Giuffrè, 1994*

massimo rispetto di certe imprescindibili condizioni dalle quali dipende la validità suo operato. L'esperto prescelto non deve essere una voce oracolante ma deve rispondere al giudice e alle parti del metodo che impiega e della sua affidabilità, deve dare conto della fondatezza delle sue affermazioni e deve indicare le sue fonti di convincimento. Del resto, questo è il solo modo che hanno coloro che non hanno partecipato alle sue investigazioni di controllare la rispondenza tra il parere che viene espresso e i fatti su cui si fonda. Questa esigenza di controllo è resa ancor più stringente dal fatto che il sapere di cui è portatore l'esperto non prevede strumenti che lo mettono in grado di dare risposte in termini di certezza. L'esperto che opera correttamente, è consapevole di questa intrinseca limitazione e deve farlo presente. Già Aristotele nell'Etica Nicomachea[4] avverte che "*Non si deve ricercare la precisione nella stessa misura in tutti i discorsi "* Per "*le cose belle e giuste...ci si deve accontentare se la verità viene mostrata solo approssimativamente e per grandi linee"* che *"è tipico della persona colta ricercare in ciascun genere di cose la precisione solo per quanto lo permette la natura della cosa, dato che è cosa evidentemente assurda sia accettare che un matematico faccia appello alla persuasione, sia attendersi dimostrazioni scientifiche da un retore"* .

Come conclude Aristotele (X 1181a 20) "*Sono gli esperti, infatti, che giudicano correttamente le opere in ogni campo, che comprendono con quali mezzi o come si giunge alla perfezione".*

Tradotto in linguaggio moderno, alla luce delle nuove acquisizioni della ricerca, si può affermare che l'esperto, per operare correttamente quando interagisce con il sistema giudiziario deve essere consapevole chr la sua disciplina non possiede strumenti che garantiscono la certezza ma solo, come ricorda Aristotele, "*la precisione solo per quanto lo permette la natura della cosa".* L'unico modo per limitare tale intrinseca limitatezza è quello di garantire al sistema giustizia "il meglio" che la disciplina di riferimento può oggi offrire in termini di scientificità e di fondatezza. Per rispettare questa ineludibile esigenza, l'esperto deve poter dimostrare:

a) che la teoria o la tecnica cui ha fatto riferimento è stata o può essere testata o falsificata;
b) che è conosciuto e può essere dichiarato il coefficiente di errore relativo a qualsiasi test o strumento valutativo che è stato impiegato;
c) che la tecnica utilizzata è generalmente accettata e riconosciuta dalla comunità scientifica cui l'esperto appartiene.

Con buona pace nostra, del grande Aristotele (e anche della giurisprudenza)[5].

RUOLI E FUNZIONI DELLO PSICOLOGO IN AMBITO PERITALE

Collaborazioni e Contaminazioni

di
Paolo Capri

***Psicologo, Psicoterapeuta,*
Presidente Istituto di Formazione CEIPA
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG
Consiglio Direttivo Associazione Italiana Rorschach AIR
Componente Esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio

Uno dei problemi più attuali e complessi che lo psicologo giuridico si trova ad affrontare nella sua pratica peritale è quello del rapporto professionale fra consulenti, d'ufficio e di parte, all'interno di una perizia o consulenza tecnica. Il ruolo del perito, del CTU o del CTP, i loro diritti e i loro doveri, i compiti e le funzioni che attribuisce loro la normativa vigente, il loro rapporto alle volte di collaborazione, altre solo di controllo da parte del CTP sul lavoro svolto dal Perito, sono soltanto alcune - anche se tra le più importanti - delle numerose problematiche che investono l'ambito peritale. Ma a monte, altre sono le difficoltà dello psicologo in questo ambito, difficoltà dalle quali parte la grande problematica del rapporto professionale fra periti e CTP. Infatti, la difficoltà di collegamento fra queste due figure nasce spesso dalla non conoscenza dei ruoli e delle reciproche competenze, dei loro diritti e dei loro doveri.

D'altronde, la normativa che disciplina i ruoli dei Periti e dei Consulenti - d'ufficio e di parte - spiega i compiti e le funzioni dei diversi ruoli in modo molto chiaro, senza equivoci, attraverso gli specifici articoli dei codici.[6]

I problemi, dunque, nascono per la carenza di conoscenze procedurali da parte degli esperti, ma anche per le numerose difficoltà che il perito incontra lungo la sua strada, difficoltà sia interne alla propria personalità, essendo questa una materia molto particolare e delicata, sia esterne legate alla complessità del sistema in cui si opera.

I primi ostacoli che si rintracciano riguardano la difficoltà ad effettuare una **specifica e valida formazione e ad acquisire i relativi aggiornamenti**, ma anche la difficoltà ad individuare correttamente le proprie competenze e i propri limiti, di comprendere e differenziare i ruoli fra i vari operatori giuridici, psicologi, psichiatri forensi, medici legali, avvocati, magistrati, CTU e CTP. Anche la non conoscenza di **criteri e parametri metodologici** nello svolgimento di una perizia o CTU condiziona negativamente la relazione professionale all'interno di una perizia, soprattutto in quanto vi è difficoltà a comprendere che ci si trova in un ambito diverso da quello clinico, anche se da lì si proviene, con regole e norme già stabilite da un'altra disciplina, che ovviamente non è la psicologia, che impone alla psicologia quella chiarezza metodologica necessaria per il confronto sempre presente in ambito giuridico, confronto che in altri contesti esclusivamente psicologici non sempre si rende necessario. Molto spesso, proprio la non condivisione - o meglio la non conoscenza - di tali norme e regole crea problemi e attriti fra i periti e i CTP.

Proprio in considerazione dell'importanza della **formazione e dell'aggiornamento** professionale nell'incontro fra queste due discipline - psicologia e diritto - l'articolo 3[7] delle Linee Guida Deontologiche per lo

[4] *Etica Nicomachea I 1094b 10-25 Laterza, 1999*

[5] *Nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando, invece, la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche di indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche. Cass. pen. sez. V, 9 luglio 1993, Arch. nuova proc.pen. 1994, 226; Giust. pen. 1994, III, 42.*

[6] *Artt. 220, 221, 225, 228 e 230 cpp; 194 e 201 cpc*

[7] *"Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti*

Psicologo Forense, sottolinea la necessità di mantenere un livello di preparazione professionale adeguato, in un ambito particolarmente delicato come quello forense in cui il parere professionale del perito-consulente incide spesso in modo decisivo sulla decisione del magistrato e quindi sugli aspetti giuridici, sociali e psicologici delle persone entrate in contatto con la giustizia. Per fare ciò, per aumentare la propria preparazione dovrebbe ritenersi necessario un continuo aggiornamento che può essere effettuato con la partecipazione a convegni e seminari, giornate di studio, corsi professionali, studio di pubblicazioni significative a carattere scientifico nazionale e internazionale. Viene espressamente richiesto nell'articolo la conoscenza e l'aggiornamento delle norme giuridiche che regolano l'intera attività psicologico-giuridica e, implicitamente, la prassi e la procedura inerenti le attività peritali.

D'altronde, la continua evoluzione che si chiede allo psicologo forense appare come la naturale conseguenza della scienza psicologica che fonda le sue basi scientifiche sulla ricerca e la continua sperimentazione, al punto da essere considerata una scienza dinamica, in movimento e non adinamica e cristallizzata, come invece vengono considerate altre scienze definite "dure". L'articolo in questione richiede, appunto, allo psicologo forense tale dinamicità, risultando, dunque, perfettamente in linea con le basi teoriche dei costrutti psicologici generali.

Proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, il perito-consulente - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza.

Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice e dunque sull'opportunità che possa, il perito-consulente, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.

In altri termini, essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto, sull'inconscio e sul mondo interno dell'Io, le risposte non potranno che essere probabilistiche e ciò andrebbe sempre spiegato e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Il mantenere, dunque, un elevato livello di conoscenze, aggiornate continuamente, con la consapevolezza che il proprio ruolo è legato alle valutazioni psicologiche e non al contributo di indicazioni a carattere giuridico - di cui dovrebbe avere l'assoluta competenza il magistrato - potrebbe rendere meno complesso e conflittuale il rapporto di colleganza fra consulenti, in quanto alla base di ogni confronto non può non esserci la competenza e la lealtà alla propria disciplina.

Anche in riferimento alla **metodologia peritale** - frequentemente motivo di scontro tra consulenti - le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense possono fornirci un aiuto e uno spunto. Infatti, l'articolo 6[8] nel 1° comma, riferendosi all'art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi, specifica che il perito-consulente è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense. Implicitamente viene anche richiesto di rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati, per consentire un libero confronto e per rendere valide le proprie analisi, interpretazioni e diagnosi.

Per metodologie scientificamente affidabili si intendono naturalmente quelle riconosciute dalla letteratura e dalla prassi psicologico-forense, proprio per evitare interpretazioni soggettive di situazioni non fondate da elementi obiettivi e non confrontabili con situazioni analoghe studiate statisticamente. Da evitare, dunque, facili associazioni simboliche prive di fondamento scientifico, da privilegiare invece interpretazioni derivate da studi e ricerche che possono indicare, ad esempio, situazioni riscontrabili o non riscontrabili in un numero statisticamente significativo di individui rispetto un determinato comportamento.

Lo psicologo forense privo di un solido fondamento teorico delle metodologie che utilizza possiede soltanto una competenza operativa limitata, non sufficiente ad un valido lavoro psicologico-giuridico, sia per le valutazioni relazionali, sia per l'esame della personalità, sia per la diagnosi clinica, sia per le fondamentali risposte ai quesiti del giudice in una CTU o perizia; la sua preparazione dovrebbe dunque permettere una condivisione omogenea di vedute fra esperti, rendere possibile non solo il confronto, ma anche la verifica del risultato.

Inoltre, appare necessaria la vera conoscenza - acquisita oltre che con studi e aggiornamenti anche con l'esperienza - di strumenti metodologici riconosciuti scientificamente validi, come ad esempio l'utilizzo dei test psicologici che presuppongono preparazione e competenze non solo testologiche e psicometriche, ma anche e soprattutto competenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche, facendo bene attenzione ad integrare elementi statistico-standardizzati normativi con elementi contenutistici.

Infatti, l'utilizzazione distorta, in modo più o meno volontario, di strumenti tecnici (test proiettivi) che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, significa la compromissione e mistificazione di tali strumenti e la sottolineatura del libero arbitrio rispetto a posizioni scientifiche acquisite, rendendone non affidabile la metodologia.

E' su questo terreno che si sviluppa uno dei più comuni contrasti fra consulenti, uno scontro che potrebbe essere superato

in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".

[8] ***"Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili*** *(art. 5 C.D. "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate"; art. 1 Carta di Noto "Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati".).*

soltanto rendendo espliciti - come ci suggerisce l'articolo 5[9] delle stesse Linee Guida - i modelli di riferimento e la metodologia utilizzata che, peraltro, deve avere il riconoscimento della comunità scientifica.
Ma, per entrare ancora di più nel vivo del tema, affrontiamo immediatamente altri ostacoli che spesso impediscono un proficuo lavoro professionale fra consulenti.
Per quanto riguarda il perito - o CTU in ambito civile - molti sono i casi in cui chi opera per il giudice, e da lui viene nominato, tende a trovarsi nella condizione di **scarsa autonomia decisionale e intellettuale**, nel senso di subire psicologicamente, anche magari solo a livello inconscio, il ruolo di chi gli ha conferito l'incarico, con la inevitabile conseguenza di "cercare" di non deluderlo tendendo così ad uniformarsi ad una valutazione già costruita.
Ciò comporta, alle volte, perizie o CTU quasi preconfezionate fin dall'inizio, a discapito dell'intera obiettività dell'indagine e delle realtà psicologiche e cliniche. In realtà, la dipendenza che il perito si trova ad avere nei confronti del giudice si rivela essere la faccia di una medaglia il cui retro mostra un'altra realtà, ovvero la "possibilità" di operare al di fuori di metodologie riconosciute dalla comunità scientifica "soltanto" perché si ha la fiducia e la stima del giudice incaricante. Ciò determina un grave allontanamento dai parametri scientifici della nostra disciplina, a favore di decisioni spesso poco attendibili.
Le conseguenze di una tale modalità peritale si rintracciano ovviamente in un'alterazione del rapporto con gli eventuali CTP che, naturalmente, si trovano ad operare in condizioni fortemente svantaggiate, in quanto vengono a trovarsi all'interno di una relazione in cui il perito - CTU inconsciamente ha acquisito orientamenti già prima di cominciare gli incontri peritali, e quindi con la consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa di ineluttabile e non condivisibile, ovvero un percorso di scelte già fatte sulle quali risulta difficile, se non impossibile, intervenire.
Ma anche per la figura del consulente tecnico di parte sono presenti rilevanti responsabilità nella degenerazione del rapporto con l'eventuale perito. Il ruolo del consulente di parte, anche se incaricato ad assistere, appunto, una parte, non dovrebbe agire in funzione di vittoria e sconfitta, come invece solitamente avviene, ma adeguarsi al tipo di perizia e cercare di attivare rapporti di collaborazione con gli altri operatori giuridici.
In realtà, molto spesso avviene che il consulente tecnico di parte si **"appiattisce" sulla linea difensiva del proprio legale**, anche in questo caso trascurando la necessaria autonomia e indipendenza della valutazione. Il CTP dovrebbe poter serenamente valutare in anticipo la realtà giudiziaria in cui è chiamato ad operare, per poter decidere se accettare e soprattutto "come accettare", per porre le fondamentali condizioni di assistenza psicologico-giuridica. Ciò avviene raramente e, non avvenendo, succede che il CTP non solo non entra in una eventuale collaborazione con il perito o CTU, ma anzi, soprattutto ad esempio nelle CTU d'affidamento di minori nelle cause di separazione, entra direttamente nelle "beghe" familiari non riuscendo a porsi nella giusta distanza dai fatti e dalle relazioni che si instaurano all'interno di una consulenza. In questo modo assume così un ruolo poco professionale, alle volte anche a discapito del proprio cliente e assistito e dell'eventuale minore.
La "foga" con cui si interpreta il proprio ruolo di consulente di parte può addirittura portarlo ad assumere comportamenti che si scontrano con l'etica professionale e la deontologia, soprattutto nelle consulenze e nelle perizie in cui sono coinvolti i minori.
Dunque, a grandi linee e in estrema sintesi, questi sono i più evidenti problemi che si incontrano all'interno delle perizie nel rapporto professionale tra operatori peritali, problemi che - come abbiamo visto - tendono a non permettere un vero rapporto di collaborazione fra i consulenti.
Rispetto al problema sopraccennato dell'**autonomia del perito dal magistrato e del consulente dalle parti o dai legali,** l'articolo 4[10] e l'articolo 13[11] delle Linee Guida - richiamando l'art. 6 del Codice Deontologico degli Psicologi - indicano in modo chiaro una strada per cercare di non compromettere la professionalità dell'esperto. Si suggerisce, infatti, di mantenere la propria autonomia scientifica, professionale ed emotiva rispetto le parti e i vari operatori giuridici, anche nella scelta dei metodi e degli strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione.
E' evidente che, direttamente o indirettamente, la mancanza di autonomia dell'esperto rispetto alla parte che l'ha incaricato - magistrato, PM o legali - determina una difficoltà di rapporto fra consulenti all'interno della perizia, sia per l'eccessivo coinvolgimento, sia per la dipendenza nelle scelte.
In relazione al **rapporto specifico tra consulenti** ci viene in aiuto l'art. 12[12] delle Linee Guida che, ispirandosi soprattutto all'art. 33 del Codice Deontologico degli Psicologi, ricorda come *"Lo psicologo che*

[9] *"Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate, così da permettere un effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative".*

[10] "*Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta dei metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.). Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato*".

[11] *"I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti d'ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente".*

[12] "*Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad un comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale, pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati dagli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.)".*

opera nel processo" sia tenuto ad un comportamento leale nei rapporti con i colleghi e rispettoso della dignità dell'altro, anche in relazione al confronto con i consulenti di parte; nel confronto critico fra consulenti lo psicologo forense, d'ufficio e di parte, dovrebbe evitare critiche rivolte alle persone, basandosi esclusivamente su argomentazioni di carattere scientifico e professionale.

Purtroppo, soprattutto in situazioni di eccessivo coinvolgimento del consulente, può capitare che il contrasto fra gli operatori peritali travalichi il normale contraddittorio dialettico, alterando così non solo il rapporto di collaborazione ma anche indirettamente le valutazioni scientifiche.

Tra gli ambiti peritali di maggiore conflitto fra consulenti e di coinvolgimento vi è senz'altro, come abbiamo visto, quello delle consulenze di affidamento minorile in coppie separate, in cui solitamente il genitore non affidatario richiede una modifica delle condizioni di affidamento disposte in seguito alla separazione.

Purtroppo, tali consulenze risultano essere spesso terreno di battaglia d'elezione e privilegiato di scontri "feroci" fra consulenti; il pericolo maggiore per i CTP, in questo tipo di consulenza, è il coinvolgimento eccessivo per la propria parte (entrare nella "disputa" familiare), per i CTU invece il prevalere di valutazioni che appaiono caratterizzate o da un eccessivo coinvolgimento nella vicenda (più frequente), o da un eccessivo distacco (più raro), in entrambi i casi alterando l'osservazione e la valutazione, in quanto il primo passo per un assessment corretto è naturalmente la giusta distanza dalle situazioni emotivamente cariche.

In altri termini, in queste consulenze spesso tutti appaiono troppo coinvolti; non è raro, infatti, che il CTP instauri ad esempio un rapporti eccessivamente informale con il proprio assistito, facendosi dare del tu e ricambiando; molto più raro assistere a questo tipo di rapporto informale in altri tipi di perizie o consulenze e questo, evidentemente, avrà un suo significato.

Anche in questo caso le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense possono esserci d'aiuto; infatti, riferendoci all'art. 6[13], nel 2° comma si fa diretto riferimento alla tecnica peritale inerente le consulenze sull'affidamento dei figli.

Viene specificata l'importanza di rilevare elementi provenienti sia dai soggetti individualmente, sia dalla relazione fra di loro. In altri termini, soprattutto per questo tipo di consulenza si cerca di ottenere elementi utili per lo scopo peritale sia attraverso l'esame di personalità classico individuale, sia attraverso valutazioni dedotte dalle dinamiche di relazione, confrontando ed integrando i risultati ottenuti dalle due tecniche d'osservazione.

Ciò, per la evidente necessità di privilegiare l'interesse esclusivo dei minori (art. 155 c.c.), attraverso lo svolgimento di una consulenza che rispetti le metodologie più accreditate; l'interesse verso il minore dovrebbe essere il vero ed unico scopo del consulente e il raggiungimento di un accordo fra le parti - sempre che il caso specifico lo consenta - andrebbe sempre auspicato, anche come obiettivo dei consulenti tecnici di parte, in un tipo di consulenza dove la collaborazione fra gli operatori peritali appare ancora più importante e necessaria che in altri tipi di perizie.

Questo tipo di procedimento giudiziario, con le sue implicazioni sulla capacità genitoriale e sulla idoneità ad avere l'affidamento esclusivo dei figli, tende a definire già all'inizio della causa un "vincente" e un "perdente" fra i genitori, ruolo nel quale tendono a calarsi inconsciamente anche i consulenti di parte, alimentando alle volte la già elevata conflittualità di coppia, non aiutando i propri assistiti, rispetto ad esempio le loro problematiche di comunicazione e di interazione, né agevolando un rapporto di collaborazione fra operatori peritali.

In conclusione, l'argomento trattato è a nostro avviso particolarmente delicato e difficile, in quanto i consulenti e i periti assumono sulle loro spalle enormi responsabilità, poiché entrano direttamente - anche se questo non sempre può apparire - nei destini delle persone, contribuendo in parte alla costruzione del loro futuro.

Un primo e sostanziale passo verso una chiarificazione dei ruoli, all'interno di confini finora solo delineati, può essere l'utilizzo e l'applicazione delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense - di cui abbiamo accennato e commentato solo alcuni articoli - e della Carta di Noto (Linee Guida specifiche per l'esame del minore in caso di abuso sessuale) che presentano una serie di linee guida relative ai comportamenti dei consulenti, che, quantomeno a livello formale li può orientare ad offrire pareri e valutazioni psicologiche.

Dunque, per concludere, appare necessario che gli esperti che partecipano alla consulenza abbiano lealtà alla propria etica e alla propria disciplina e consapevolezza che alla base di ogni rapporto professionale in campo psicologico deve esserci la giusta distanza dall'altro, evitando contaminazioni senza confini in cui i ruoli di ognuno non sono più rintracciabili nel percorso peritale.

Solo in questo modo sarà possibile un reale confronto fra consulenti e un costruttivo rapporto di colleganza.

AUTONOMIA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE E GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO

di
Stefano Mariani

Psicologo Psicoterapeuta
Resp. Settore Clinico CEIPA,
Socio Ordinario AIPG
Socio Ordinario AIR

Appare evidente che un concetto complesso come quello di "autonomia", rischia di dare luogo ad innumerevoli e contraddittorie interpretazioni soprattutto quando, come nel nostro caso, l'analisi di tale concetto non può prescindere dai fattori correnti che qualificano il legame esistente tra specificità professionali molto diverse tra loro.

Ci riferiamo, da una parte, ai rapporti tra la figura dell'avvocato e quella del consulente, nel caso in cui sia richiesta una prestazione tecnica non disposta dal Giudice ma eseguita su incarico di una delle parti a tutela dei propri interessi, e dall'altra, alla relazione tra Giudice e CTU o perito quando, per cogliere aspetti rilevanti ai fini del provvedimento giudiziale, il magistrato si avvale di pareri tecnici specialistici che sostengano in modo coerente ed efficace il percorso d'interpretazione ed applicazione della legge. I legami di cui parliamo, spesso, non si configurano come il frutto di una convergenza spontanea, conseguenza di un originario investimento reciproco, quanto piuttosto come un mutuo rapporto, in ogni caso intenso, che trae le proprie origini dalle stesse esigenze di *conoscenza* riferibili ad un campo di applicazione notevolmente articolato e complesso. Questa complessità proviene dalla necessità di conciliare approcci strutturalmente dissimili, attivati dalla macchina giuridica, nell'intento di giungere ad una definizione unitaria dei fatti osservati.

E' sufficiente pensare alla maniera opposta di concepire la *realtà* da parte dell'approccio giuridico rispetto a quello psicologico per intendere quanto è accidentato il terreno del confronto e della conver-

[13] *"Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro".*

genza e, di conseguenza, come si amplificano tali difficoltà d'incontro nel momento in cui l'idea, giustamente perseguita, è quella che proprio nel mantenimento dell'autonomia di ogni professionalità, esiste la migliore garanzia di attendibilità e scientificità dei risultati conseguiti.
La giurisprudenza, infatti, osserva e valuta delle situazioni alla luce di un sistema logico strettamente determinato che stabilisce l'esistenza o l'inesistenza di alcuni presupposti che giustifichino l'azione giuridica e di applicazione della legge, a seconda che tali eventi degni di attenzione siano evidenziati o meno nei codici. Ne deriva, quindi, una realtà indubbiamente strutturata, rigorosa, capace di rispondere a delle esigenze interne alla stessa logica giuridica, ma che identifica quello che esiste con quello che è tradotto in un *articolo* o in un *comma* di legge.
Al contrario, la psicologia, si propone di rappresentare una realtà certamente più sfumata e meno definita, caratterizzata da elementi che variano di portata, significato ed intensità secondo il rapporto che questi stessi elementi assumono rispetto ad altre variabili non sempre palesi ma, al contrario, il più delle volte *invisibili* ad un'osservazione superficiale. Il modo di dimostrare se qualcosa *esiste* o *non esiste* e in che termini si manifesta, segue, quindi, percorsi logico-scientifici completamente divergenti da quelli giuridici.
Se per la dimensione giuridica, infatti, l'accertamento della *verità,* e quindi la possibilità di stabilire che cosa è *consentito* o *proibito* a norma di legge diventa una priorità, per l'ambito psicologico l'importanza si sposta sulla necessità di comprendere come funziona un sistema di fattori complessi in dipendenza tra loro, senza un impianto preordinato di misura.
Facciamo ora un passo indietro.
Possiamo collocare il termine *autonomia* all'interno del binomio autonomia-eteronomia, espressioni che indicano "rispettivamente la condizione di chi ha la norma del proprio comportamento in se o in altro".[14] Per poter realizzare una reale condizione di *autonomia professionale*, quindi, sarà necessario interiorizzare le norme che regolano la propria condotta tecnico-scientifica. Dato per scontato che ogni azione intrapresa in nome di qualunque professionalità deve comunque compiersi all'interno del rispetto per la legge, possiamo affermare che i soli vincoli capaci di garantire una condizione di *autonomia* per lo psicologo che opera in campo giuridico, sono rappresentati, da una parte, dalla *fedeltà* al modello teorico al quale egli deve fare riferimento e, dall'altra, ai principi che danno corpo al proprio Codice Deontologico. Questa posizione è ben chiarita dall'articolo 6 del Codice Deontologico degli Psicologi quando afferma che lo "Psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale" anche nella collaborazione con professionisti di altre discipline. Il presupposto è comunque il rispetto per le competenze altrui.
Parliamo, in altre parole, di quegli aspetti che conferiscono una solida identità che sia scientifica ed etica allo stesso tempo.
E' a questo proposito che si configura in modo rilevante una problematica che, se non compresa con chiarezza di vedute, rischia di livellare le posizioni di differenti professionalità su un medesimo piano: ci riferiamo alla questione del metodo, e quindi, alle strategie impiegate da una scienza per il raggiungimento di un obiettivo. Il metodo, infatti, sembra rappresentare il risultato della sintesi tra il proprio modello scientifico-teorico con il proprio modello etico-deontologico.
La scienza psicologica, soprattutto quando incontra il campo giuridico, per conservare un'autentica autonomia e metodologia di intervento deve necessariamente tenere separato l'accertamento della verità dalla necessità di valutare scientificamente un'altra "verità", quella dei processi psicologici osservati. Il lavoro dello psicologo-forense, quindi, si colloca in una dimensione di sostanziale "sospensione del giudizio" pur conservandone intatte le funzioni, *indifferente* alla verità dei fatti ed estranea alla logica di una qualsiasi "morale". In ogni caso, come detto, diventa imprescindibile un saldo ancoramento al metodo e alla scientifica obiettività degli strumenti che utilizza. Il rischio per lo psicologo, altrimenti, diventerebbe quello di colludere con un contesto, quello giuridico, che traduce degli atti alla luce di norme e leggi che stabiliscono regole di comportamento (art. 7 C.D.; art.4 Linee Giuda Deontologiche per lo Psicologo Forense).
Parliamo, in altre parole, della necessità di assumere un atteggiamento estraneo alla logica decisionale (art.4 C.D.), anche se va in ogni caso mantenuta ben presente la consapevolezza che ogni valutazione emessa potrà incidere sulle decisioni del Giudice e che, quindi, potrà influenzare direttamente la vita delle persone coinvolte nei fatti per i quali si procede (art. 1 Linee Giuda Deontologiche per lo Psicologo Forense).
Alla luce di quanto esposto, accenniamo molto brevemente a quelle situazioni che vedono in concreto coinvolti gli psicologi che operano nell'ambito giuridico. Come detto, ci riferiamo ai rapporti tra Giudice e Perito o CTU da una parte, e avvocato e CTP dall'altra.
Nel primo caso, in base agli articoli 220 e 221 c.p.p. e art. 61 del c.p.c. il Giudice ha facoltà di nominare rispettivamente un Perito o un CTU qualora ritenesse opportuno eseguire valutazioni più dettagliate e specifiche rispetto i fatti posti sotto osservazione. In questo caso il perito o il CTU diventano gli ausiliari del giudice anche se il loro parere, teoricamente, non vincola in alcun modo le decisioni dello stesso Giudice (art. 4 - Linee Giuda Deontologiche per lo Psicologo Forense). In realtà se il Giudice, non esperto nella specifica materia, decide di avvalersi della competenza professionale di un tecnico lo fa in relazione alla necessità di avere parametri più attendibili entro i quali collocare la propria deliberazione. Anche se, di fatto, la normativa giuridica svincola, in termini decisionali, la figura del perito o del CTU da quella del Giudice, c'è qualcosa di profondo che lega strettamente le conclusioni dell'uno alle decisioni dell'altro. La dimensione dell'autonomia, quindi, viene realizzata se il perito o il CTU si rendono consapevoli di quanto l'aspettativa di una figura importante ed influente come quella del Giudice ha il potere di interferire nelle proprie valutazioni e conclusioni peritali.
In questo caso, due "destini" legati da uno stesso scopo, tuttavia, non giustificano l'attivazione di quel processo attraverso il quale l'esperto psicologo comincia ad assimilare i tratti "decisionali" delle funzioni giudicanti, modellandosi su di esse.
Un aspetto ulteriore: anche se la prestazione dell'ufficio di perito è obbligatoria, le Linee Giuda Deontologiche per lo Psicologo Forense all'art. 3 sottolineano come lo psicologo forense debba comunque adoperarsi "affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere" e non accettando di "offrire prestazioni in materia in cui non sia preparato", circostanza, quest'ultima, per la quale può essere richiesto al Giudice di conferire l'incarico ad altri.
Nel secondo caso, passando ad analizzare il rapporto CTP-avvocato, ci troviamo di fronte ad una situazione sicuramente più complessa. Quando compare il termine "di parte", infatti, i parametri da tenere in considerazione nella riflessione che coinvolge il concetto di autonomia si moltiplicano, visto che entra in gioco il rapporto con gli avvocati, con il proprio assistito e con le aspettative che questi, in maniera più o meno evidente, palesano all'interno della CTU o della perizia. Anche se la

[14] *Umberto Galimberti, Dizionario di Psicologia, UTET, 1992 Torino*

Corte costituzionale ha istituzionalizzato l'equiparazione tra le figure dell'avvocato difensore e quella del CTP nell'ottica della piena realizzazione di quello che è il diritto alla difesa, il problema dell'autonomia del consulente di parte si colloca in un campo delicato che deve vedere conciliati gli "interessi" di chi conferisce un mandato con una condotta che risponda ad una coerenza professionale etica ed autonoma.
Il compito del CTP dovrebbe essere, in primo luogo, quello di osservare e controllare l'esattezza dell'operato del CTU o del perito, tanto rispetto le metodologie che usa, quanto riguardo alle conclusioni alle quali giunge. Va comunque sottolineato che pur essendo "di parte" e non vincolato da giuramenti di "verità", lo psicologo forense deve poter valutare se accettare una situazione nella quale viene chiamato per prestare il proprio intervento. Potrà rifiutare, cioè, quelle situazioni dove non appare conciliabile l'attendibilità del proprio lavoro con gli interessi della parte, visto che è comunque chiamato a rendere conto delle proprie valutazioni, attraverso la scientificità e la trasmissibilità dei risultati ai quali giunge (art.5 - Linee Giuda Deontologiche per lo Psicologo Forense).
L'urgenza di rivolgere maggiore attenzione a queste tematiche, attraverso iniziative come quelle recentemente promosse dall'Ordine degli Psicologi del Lazio[15], o come la necessità di individuare da parte di organizzazioni altamente specialistiche alcune linee guida deontologiche per lo psicologo forense,[16] è indice del bisogno di porre maggiore attenzione a quelle regole, formative e di rapporti di colleganza tra varie figure professionali operanti nel contesto giuridico, senza le quali troppo spesso assistiamo ad atteggiamenti deontologicamente e scientificamente scorretti.
Questo vuol dire che una formazione adeguata consente di mettere il professionista, nel suo ordinare e speculare, nella condizione di poter controllare e gestire il proprio agire professionale in modo da corrispondere a quegli obiettivi definiti preventivamente in modo cosciente.

[15] Giornata di Studio dal titolo: "Lo psicologo nel contesto giudiziario. Competenza professionale, nuove operatività, orientamenti per la formazione". Roma, 4-5 ottobre 2002

[16] Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense.
Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999

L'assenza di un'identità percepibile e la conseguente rinuncia al concetto di una chiara autonomia professionale, lasciano spazio a quelle collusioni di metodo che spingono, tanto i CTP che i CTU, verso posizioni operative deontologicamente non sostenibili. I primi intenti ad abbracciare la causa del proprio assistito o dei loro avvocati, abbandonando l' astensione dal giudizio e, i secondi, cadendo facilmente preda della tentazione di stabilire quale sia la verità. Il rischio diventa quello di rendere fluttuante il proprio metodo, preso nella trappola di paradigmi mutabili ed inserito in una logica del "tutto è possibile" che non può certamente identificarsi con l'immagine di una professionalità autonoma. I numerosi provvedimenti che animano il lavoro della Commissione Deontologica dell'Ordine degli Psicologi del Lazio in tema di psicologia-giuridica, sembrano descrivere, per i loro contenuti e per la loro tipologia, una condizione di regressione professionale ad un' ambiguità tipica di quelle situazioni nelle quali le stesse figure professionali non possono far fronte alle improvvise variazioni che presenta il contesto in cui operano.
Intendiamo sostenere che l'utilizzo sempre crescente degli psicologi in ambito giuridico non è stato sostenuto da un altrettanto efficace stimolo alla formazione deontologico-metodologica di tali specificità professionali. La situazione attuale, e cioè la mancanza di una reale comprensione della posizione operativa che occupa uno psicologo che interviene nel contesto giuridico, non appare, inoltre, adeguatamente elaborata dagli stessi psicologi: ne è prova il fatto che, come detto, numerosi contenziosi disciplinari riguardano esattamente controversie inerenti il contesto giuridico. E la mancata elaborazione pone in una condizione conflittuale rispetto lo specifico ambito d'intervento, in cui la prima cosa che si blocca è proprio quel processo di autonomia così difficile da raggiungere senza quelle regole che, non senza fatica, il mondo scientifico sta cercando di evidenziare con maggiore chiarezza.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che il giorno 25 ottobre 2002 presso la sede dell'AIPG si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci, che ha visto una numerosa partecipazione di associati.
Il Presidente ha illustrato le molteplici iniziative intraprese dell'Associazione (Newsletter, Master, Convegni) e i riconoscimenti ricevuti anche dalle istituzioni. Ha sottolineato l'impegno dell'Associazione nella formazione a livello nazionale e nell'aggiornamento del Codice Deontologico dello Psicologo Forense. In particolare, ha sottolineato l'avvenuto aggiornamento della Carta di Noto, reso possibile dalla collaborazione con l'ISISC di Siracusa e la successiva traduzione in inglese, finalizzata a favorirne la circolazione e conoscenza anche all'estero. La Carta di Noto aggiornata e le Linee Guida per lo Psicologo Forense, entrambe commentate, saranno a breve pubblicate nella collana curata dal Prof. Gulotta ed edita da Giuffrè.
E' stato poi affrontato il nuovo problema dell'ECM, posto dalla normativa sull'accreditamento delle istituzioni e delle attività. Dopo ampia illustrazione delle complesse e costose procedure per ottenerlo, sia per la stessa AIPG che per le attività da essa svolte, chiarite le ragioni che lo rendono necessario, l'Assemblea ha condiviso la necessità dell' operazione e ha approvato all'unanimità di procedere alle pratiche per l' accreditamento.
In considerazione della sempre maggiore onerosità della normale attività di gestione dell'Associazione, è stato votato all'unanimità l'aumento della quota sociale annuale a € 60.
L'attuale Consiglio Direttivo viene confermato all'unanimità, e approvato anche il prolungamento della durata del suo mandato che passa da tre a cinque anni, modificando lo Statuto. Pertanto, il Consiglio Direttivo rieletto, resterà in carica fino al 25 ottobre 2007.
E' stato proposto dal Dr. Cannalire, alla luce della sua esperienza lavorativa a Trieste, un progetto volto a costituire un gruppo di psicologi giuridici che vorrebbe fosse patrocinato dall'AIPG. Il Presidente ha confermato che lo Statuto prevede questo tipo di operazione. Tuttavia, trattandosi di una decisione di particolare rilievo anche per il suo carattere di novità, ha ritenuto necessario, prima di esprimere un parere, consultare anche gli altri membri del Consiglio Direttivo, che non erano presenti all'assemblea.
La Dr.ssa Del Favero, organizzatrice del Convegno a Pieve di Cadore svoltosi con grande successo nel maggio 2002, facendo seguito alla proposta a suo tempo inviata all'AIPG di aggiornamento permanente, ha rinnovato l'invito per un Convegno da tenersi nel 2003 e illustra la possibilità di accreditarlo.

Ricordiamo, inoltre, che sono ancora aperte le iscrizioni al Master semestrale di *Psicologia Giuridica, Psicopatologia e*

Psicodiagnostica Forense **organizzato dall'AIPG.**
Il Corso, ad elevata specificità, sulla perizia e sulla consulenza tecnica, avrà inizio il giorno 25/01/2003, si svolgerà il sabato e la domenica una volta al mese per un totale di 96 ore.
Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione.

Gli Esperti per i Soci

Comunichiamo che è stato inserito nell'elenco degli esperti a disposizione dei Soci dell'Associazione il Prof. Scaparro.
-Prof. Fulvio Scaparro
mediazione familiare-ADR
tel/fax 02 29004757
e mail: assogea@associazionegea.it
www.associazionegea.it

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni 5 e 6 maggio 2003 si terrà a Pieve di Cadore un Convegno di Psicologia Giuridica, organizzato dall'AIPG e dalla ULSS n° 1 di Belluno; il tema trattato sarà *"Processi devianti e processi psicopatologici nel minore autore di reato"*. I Soci interessati all'iniziativa possono chiedere informazioni alla segreteria dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 – 18; venerdì 14 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 11 dicembre 2002